

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 *“Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2, recante *“Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 *“Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”*;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”* e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 *“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”*;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale del 16/12/2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3 (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima)”*, con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del Dipartimento regionale dell'Ambiente (D.R.A.);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale (D.D.G.) del D.R.A. n. 2101 del 29/12/2025 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonino Polizzi l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 *“Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”*, con decorrenza dal 02/01/2026;
- VISTA** la Direttiva 84/360/CEE del 28/06/1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;
- VISTO** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante: *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare la Parte Quinta *“Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”*;
- VISTO** l'art. 269 del succitato D. Lgs. 152/2006 *“Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti”*;
- VISTO** l'art. 272-bis che testualmente recita che *“[...] le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti [...]”* e che tali autorizzazioni possono anche prevedere *“[...] concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ou_E/m^3 o ou_E/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.”*;
- VISTO** il D.M. Ambiente del 15 gennaio 2014 *“Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.”* che ha introdotto tra le attività in deroga di cui all'Allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta del suddetto decreto il punto p-bis *“Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico [...]”*;

- VISTO** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007 “*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*”, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** l’art. 2 del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana ha fissato per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:
polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
 - b) per le altre aree:
polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/05/2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- VISTO** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. n. 155/2010;
- VISTA** la Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 09/06/2016;
- VISTA** la Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17/08/2018;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del 28/06/2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – di approvazione degli “*Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D. Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorogene di impianti e attività*”;
- VISTO** il documento “*Metodologie per la valutazione delle emissioni odorogene – documento di sintesi*”, approvato con Delibera del Consiglio nazionale SNPA n. 38/2018 del 3 ottobre 2018;
- VISTO** il documento “*Emissioni odorogene: Elementi di riferimento e approcci metodologici per il monitoraggio*” approvato con Delibera del Consiglio SNPA n. 268/25 del 23/01/2025;
- VISTA** l’istanza presentata dal Comune di Marsala - Servizio Idrico Integrato, con nota prot n 0010489/2023 del 31/01/2023 (prot. D.R.A. n. 7215 del 03/02/2023), ai fini dell’ottenimento della autorizzazione sulle emissioni in atmosfera ex art 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii provenienti dalla linea trattamento fanghi dell’impianto di depurazione in oggetto, con allegati:
- *domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii firmata dal legale rappresentante del Comune;*
 - *Documento di riconoscimento del dichiarante;*
 - *Relazione tecnica redatta dal Gestore;*
 - *Stralcio e planimetria con ubicazione planimetrica;*
- VISTA** la nota prot. n. 47682 del 26/06/2023, con cui questo Ufficio ha comunicato l’improcedibilità della istanza in oggetto in quanto “... *non risultano trasmessi i propedeutici pareri di cui al c. 2 dell’art 4 del D.A. 175/GAB del 2007 (Provvedimento, ad esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., di valutazione di non assoggettabilità del progetto/impianto alla VIA Regionale ed eventuale VINCA ex DPR 357/1997 e ss.mm.ii) né risultano trasmesse dichiarazioni ex art 46 e 47 del DPR n 445/2000 in merito all’acquisizione preventiva dei pareri stessi ex c. 2 dell’art 4 del D.A. 175/GAB del 2007*”;
- VISTA** le osservazioni e i chiarimenti presentati dal Comune di Marsala con nota prot. n. 0011151/2026 del 03/02/2026 (prot. D.R.A. n. 7652 del 05/02/2026) in riscontro alla sopracitata *Comunicazione improcedibilità istanza ex art 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.* di questo Ufficio, con allegata la documentazione integrativa: - *All.1;* - *All.2- Relazione tecnica De Vita e Montalto;* - *D.D.G. n. 1232 del*

21.09.2017(+ist. Rinnovo); - D.D.S. n.145 del 04/03/2022(+ist. Rinnovo);- Nota ARTA prot. n. 47682 del 26.06.2023 (+ riscontri dell'Ente); - Dichiarazione stato dei luoghi e nulla mutato;

PRESO ATTO che con Dichiarazione sostitutiva atto notorietà ex art 47 del DPR n 445/2000 allegata alla sopracitata nota prot. n. 0011151/2026 del 03/02/2026 (prot. D.R.A. n. 7652 del 05/02/2026), l'arch. Rosa Gandolfo in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Marsala dichiara: *“che lo stato dei luoghi e la consistenza impiantistica del depuratore comunale sito in C.da San Silvestro non hanno subito variazioni sostanziali rispetto ai progetti autorizzati e nello specifico attesta che: Progetto Originario: In data 25.09.2004 è stato redatto il “Progetto esecutivo delle opere di adeguamento dell'impianto di depurazione al D.Lgs. 152/99” (Prot. n. 7316 del 30.09.2004), validato il 01.10.2004 e approvato in linea amministrativa il 06.10.2004 (Prot. n. 1348), finanziato con determinazione n. 1583 del 09.11.2004. - Secondo Stralcio: In data 22.04.2005 è stato redatto il progetto esecutivo del “2° stralcio - Vasca di accumulo e 1° tratto della condotta nella zona industriale”, approvato con D.D. n. 1718 del 04.11.2005. I lavori relativi sono stati ultimati il 20.03.2009 e collaudati in data 24.12.2009 (Prot. n. 63514). Che la sezione dei Fanghi è già esistente e che Nulla Mutato: In epoca successiva al collaudo del 24.12.2009, l'impianto di depurazione non è stato oggetto di ulteriori modifiche strutturali o funzionali, come comprovato dalle relazioni tecniche a firma dei tecnici incaricati (cfr. Relazione De Vita/Montalto) e dagli atti depositati presso il Settore Territorio e Ambiente del Comune di Marsala. Conformità: La configurazione attuale dell'impianto risulta pertanto pienamente rispondente a quella descritta nella documentazione progettuale sopra richiamata”.*

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 12161 del 23/02/2026 di indizione della conferenza dei servizi decisoria (nel seguito “CdS”) ai sensi dell'art. 17 c.2 della L.R. n. 7/2019 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 18 della L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii, con contestuale richiesta di documentazione integrativa alla Ditta;

VISTA la documentazione integrativa prodotta dal Comune di Marsala (note acquisite al prot. D.R.A. rispettivamente ai nn. 19692 del 23/03/2026 e 19748, 19764, 19773, 19779 del 24/03/2026), altresì trasmessa agli Enti/Soggetti competenti, in riscontro alla richiesta di questo Ufficio con la sopracitata nota prot. n. 12161 del 23/02/2026:

- generalità dell'estensore della documentazione tecnica (Relazione tecnica e Planimetria);
- generalità della ditta delegata Ecotecnica (in caso di delega in corso di validità);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art 46 e 47 del DPR n 445/2000 a firma degli estensori della documentazione tecnica, che quanto contenuto nella documentazione tecnica corrisponde allo stato di fatto o di progetto, ed è attinente alle proprie competenze professionali;
- dati generali dell'impianto; inquadramento territoriale (coordinate geografiche, corografia, planimetria relativa a vincoli ambientali e territoriali); aspetti edilizio-urbanistici;
- relazione tecnica dettagliata del ciclo produttivo relativo alla linea fanghi comprensiva di: diagramma a blocchi; planimetria sulle emissioni in atmosfera con esatta individuazione delle sorgenti areali diffuse; schede tecniche degli impianti/attrezzature inseriti nella linea fanghi; eventuale presenza di impianti di combustione in deroga ex art 272 c1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e parte I allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii; accorgimenti tecnici gestionali previsti per il contenimento delle emissioni diffuse odorigene.;

PRESO ATTO che in sede di CdS, indetta da questo Ufficio con nota prot. ARTA n. 12161 del 23/02/2026:

- Il “Comune di Marsala – Settore Affari Istituzionali, Contratti, SUAP e SUE”, con nota prot. n. 33383/2026 del 31/03/2026 (acquisita a prot. D.R.A. n 23248 del 03/04/2026) ha attestato *la regolarità edilizia dell'intervento realizzato (Allegato n 1)*;
- Il “Comune di Marsala – Settore: Pianificazione, Urbanistica e Patrimonio”, con nota prot. n. 44059/2026 del 30/04/2026 (acquisita a prot. D.R.A. n 30915 del 04/05/2026) ha comunicato *la conformità urbanistica dell'impianto di depurazione acque reflue sito in c.da San Silvestro del Comune di Marsala (Allegato n 2)*;
- a seguito di sollecito di questo Ufficio con nota prot. n. 40255 del 27/05/2026, il “Comune di Marsala – Settore: Pianificazione, Urbanistica” ha rilasciato Autorizzazione Sanitaria n° 230 del 22/05/2026 (Protocollo N.0058368/2026 del 04/06/2026, acquisita a prot. D.R.A. n 42738 del 05/06/2026) con “Parere igienico-sanitario del Sindaco ai sensi dell'art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.)” favorevole con prescrizioni (**Allegato N 3**), riferendo, altresì, che *all'esito della verifica presso i competenti uffici comunali, non risultano pervenuti, alla data del presente parere, esposti, segnalazioni o lamentele formali da parte della popolazione residente nelle aree limitrofe all'impianto, riferibili alla presenza di emissioni diffuse odorigene, vapori, gas o altre esalazioni insalubri o comunque pericolose per la salute degli abitanti, ascrivibili all'esercizio dello stabilimento in esame*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell' art 18 c. 4 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi la mancata comunicazione di determinazione “...entro il termine sopracitato ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii. equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito”;

VISTA la Determinazione positiva di conclusione della CdS, prot. D.R.A. n 45401 del 12/06/2026, con gli effetti di cui all'art 20 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii., per l'istanza in oggetto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art 269 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente alla *linea trattamento fanghi dell'impianto di depurazione acque reflue urbane del Comune di Marsala* sito in Contrada S. Silvestro del Comune di Marsala (TP);

CONSIDERATO che, sulla base di quanto dichiarato/rappresentato dal proponente nella documentazione progettuale trasmessa ed in particolare nella "Relazione relativa alla linea fanghi - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per linea trattamento fanghi dell'impianto di depurazione acque reflue sito in c.da San Silvestro del Comune di Marsala (TP)" :

- l'impianto esistente di depurazione acque reflue urbane sito in c.da San Silvestro del Comune di Marsala (TP), iscritto al NCEU del Comune di Marsala al Fg. 232, p.lle 333-335-341-344-346-348-350-352, risulta dimensionato per 75.000 abitanti equivalenti e pertanto non rientra tra le attività in deroga (a scarso inquinamento atmosferico) ai sensi dell'art 272 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. , di cui alla lettera p-bis della parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "*Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico [..]*";
- l'impianto in argomento comprende essenzialmente due sezioni:

Linea Acque

- Misuratore di portata;
- Arrivo liquame da fognatura
- Grigliatura grossolana;
- Dissabbiatura e disoleatura;
- Ripartitore statico dei reflui ai tre moduli combinati concentrici;
- N° 3 moduli combinati, con vasche concentriche, ognuno con sezione di:
- Sedimentazione primaria;
- Ossidazione biologica;
- Sedimentazione Finale.
- Disinfezione

Linea Fanghi

- estrazione fanghi di supero dal processo biologico
- Ispessimento fanghi;
- Disidratazione fanghi;
- Carico su cassoni per smaltimento

PRESO ATTO con specifico riferimento alla linea fanghi a servizio dell'impianto di depurazione in argomento che :

- Il fango attivo spillato dal processo biologico, viene inviato attraverso pompe alla sezione ispessimento, costituita da vasca circolare in cemento armato con pala di fondo a lenti giri movimentato da un motore elettrico;
- i fanghi ispessiti, previo passaggio ad un silos digestore secondario, vengono inviati alla sezione disidratazione meccanica mediante pressa a nastro, previo additivazione attraverso pompe mono vite di poli elettrolita, polimero che facilita la disidratazione.

"Il fango nella pressa a nastro attraversa 3 differenti zone all'interno della macchina: zona di drenaggio, zona a bassa pressione e ad alta pressione. La prima fase di disidratazione avviene essenzialmente per gravità, in un tratto di nastro orizzontale, con separazione di buona parte dell'acqua libera. Successivamente il fango entra nella zona di bassa pressione, in cui, per effetto del restringimento graduale dello spazio tra i due nastri, la pressione aumenta. Infine segue una zona finale in cui il pannello formatosi è soggetto ad ulteriori pressioni dovute alla tensione delle tele ed al passaggio attraverso una successione di coppie di rulli che premono l'uno contro l'altro esercitando un effetto di compressione sul fango su cui agiscono, inoltre, elevati sforzi di taglio causati dal movimento relativo delle tele. La pressione e gli sforzi di taglio generati nella zona ad alta pressione sono tali da promuovere la separazione, oltre che dell'acqua libera, anche di una parte dell'acqua interstiziale e dell'acqua legata. Il fango pressato raggiunge un valore di umidità tale da potere essere smaltito in discarica o in centri di recupero rifiuti/compostaggio".

Risulta prevista altresì Disidratazione naturale con letti di essiccamento, n. 8 letti, (utilizzati in caso di necessità);

CONSIDERATO che sono previste le seguenti misure in linea con le migliori tecniche disponibili per il contenimento e controllo delle potenziali emissioni diffuse di tipo odorigeno riconducibili alla linea fanghi dell'impianto di depurazione acque reflue in argomento:

- La nastro pressa e la macchina dissolutore del poli elettrolita sono collocati al chiuso in apposito stabile.
- Le apparecchiature sono sottoposte a lavaggio e manutenzione al fine di verificarne periodicamente lo stato;
- I cassoni di raccolta fanghi sono coperti con opportuni teloni e il tempo di permanenza è ridotto al minimo all'interno dell'impianto di depurazione;

- Sono assicurate le idonee condizioni di processo (età del fango superiore a 28 giorni, adeguata portata di aria insufflata) al fine di ridurre lo sviluppo di emissioni odorogene.
- Attorno il perimetro dell'impianto è realizzata una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente, sia per limitare la diffusione di organismi patogeni e contenimento degli odori che per motivi estetico paesaggistici.
- il Gestore ha previsto la redazione di un Piano di Monitoraggio Ambientale delle emissioni odorogene in accordo con ARPA Sicilia, con metodologia conforme alla Delibera SNPA n. 38/2018 e alla norma UNI EN 13725:2022, per individuare:
 - a) le sorgenti potenziali di emissioni odorogene;
 - b) le sostanze responsabili dell'impatto odorigeno e le loro concentrazioni;
 - c) le concentrazioni massime di sostanze odorogene espresse in unità odorimetriche (ouE/m³) nei punti di monitoraggio;
 - d) una mappa delle ricadute odorogene mediante modellizzazione;
 - e) una proposta di un piano di contenimento delle emissioni odorogene"

L'azienda dichiara altresì che: "sta predisponendo una campagna di monitoraggio degli odori con misure rappresentative nelle seguenti aree:

- zona ispessitore fanghi
- zona silos accumulo primario digestore
- zona nastro pressa
- zona letti essiccazione

al fine del rispetto di VLE per concentrazioni diffuse di tipo odorigeno pari a 300 ouE/m³, frequenza trimestrale nel primo anno e annuale negli anni successivi, in condizioni di normale esercizio dell'impianto.

RITENUTO di dovere prescrivere, ai sensi dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 e fatte salve le valutazioni dell'organo di controllo ARPA Sicilia, l'adozione di un "Piano di monitoraggio degli odori" entro il perimetro dell'impianto in funzione delle sorgenti emissive più significative e delle direzioni dei venti prevalenti, al fine del rispetto dei valori limite di emissione (VLE) per la concentrazione odorigena pari 300 ouE/m³ in linea con le migliori tecniche disponibili di settore;

PRESO ATTO dell'avvenuto pagamento della Tassa di Concessione Governativa ai sensi dell'art 6 della legge regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii, con ricevuta di pagamento trasmessa con nota prot. 77352/2026 del 24/07/2026 del Comune di Marsala (prot D.R.A. n 59358 del 29/07/2026)

RITENUTO di potere autorizzare ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le emissioni prodotte dalla "linea trattamento fanghi a servizio dell'impianto di depurazione delle acque reflue" sito in c.da San Silvestro del Comune di Marsala (TP), con condizioni e prescrizioni;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Art.1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è concessa al Comune di Marsala (TP) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la "Linea trattamento fanghi a servizio dell'impianto di depurazione delle acque reflue" sito in c.da San Silvestro del Comune di Marsala (TP).

Art.2

L'autorizzazione di cui all'art. 1 è concessa nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. Al fine di contenere le potenziali emissioni diffuse di tipo odorigeno dovranno essere adottati tutti i pertinenti accorgimenti tecnico gestionali di cui alla Parte II dell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e di cui alla Tabella 6.3 del documento "Emissioni odorogene: Elementi di riferimento e approcci metodologici per il monitoraggio" approvato con Delibera del Consiglio SNPA n. 268/25 del 23/01/2025" e, con particolare riferimento alla linea fanghi:
 - Per la fase di *Stabilizzazione aerobica*: - Assicurare le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto) che garantiscano un rapporto SV/ST < 0,65 (valore indicativo); - Mantenere una concentrazione minima di ossigeno disciolto pari a 1 mg/l;
 - Per la fase di *Disidratazione meccanica*: - Effettuare il lavaggio della macchina con acqua al termine dell'utilizzo giornaliero; - Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta (max 2 giorni, possibilmente evacuazione giornaliera), coprendo il medesimo con un telo; - Eventualmente, dosare insieme al polielettrolita un prodotto per ridurre la formazione di esalazioni maleodoranti (mercaptani).
2. Il Gestore dovrà rispettare le specifiche prescrizioni contenute nel "Parere igienico-sanitario favorevole con

prescrizioni” ai sensi dell'art. 216 del R.D. n. 1265/1934 di cui alla Autorizzazione Sanitaria n 230 del 22/05/2026 rilasciata dal Sindaco del Comune di Marsala (Comune di Marsala, prot. N.0058368/2026 del 04/06/2026), di seguito riportate:

- **P.1 - Piano di monitoraggio odorigeno:** Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia e, per conoscenza, al Comune di Marsala – Ufficio Ambiente il piano di monitoraggio ambientale delle emissioni odorigene, redatto in accordo con ARPA Sicilia e conforme alla Delibera SNPA n. 38/2018, con indicazione delle sorgenti emissive, dei punti di misura, delle metodologie adottate (UNI EN 13725:2022) e del cronoprogramma delle campagne. Nel primo anno il monitoraggio dovrà avere frequenza almeno trimestrale, in modo da coprire differenti condizioni meteorologiche, incluse situazioni di elevata piovosità.
 - **P.2 - Limite odorigeno e comunicazione risultati:** Le misurazioni olfattometriche dovranno rispettare il limite di 300 ouE/m³. I risultati di ciascuna campagna di monitoraggio dovranno essere trasmessi al Comune di Marsala – Ufficio Ambiente e all'ARPA Sicilia entro 30 giorni dalla conclusione della stessa, con allegata relazione tecnica descrittiva delle condizioni operative e meteorologiche al momento del rilevamento.
 - **P.3 - Superamento dei limiti – Piano di intervento:** Nel caso in cui le misurazioni olfattometriche evidenzino concentrazioni superiori al limite di 300 ouE/m³, il gestore è tenuto a comunicarlo immediatamente al Comune di Marsala e all'ARPA Sicilia e a presentare, entro 30 giorni, un piano di intervento per il contenimento delle emissioni odorigene, con indicazione delle BAT/MTD adottate o da adottare e dei relativi tempi di attuazione.
 - **P.4 - Manutenzione delle misure di contenimento:** Le misure di contenimento degli odori descritte nella documentazione tecnica allegata all'istanza (coperture, sistemi di trattamento aria, gestione operativa) devono essere mantenute in efficiente stato di funzionamento. In caso di malfunzionamenti o guasti significativi, il gestore è tenuto a darne comunicazione immediata al Comune di Marsala – Ufficio Ambiente e all'ARPA Sicilia, adottando nel contempo le opportune misure di emergenza e operando il ripristino nel più breve tempo possibile.
 - **P.5 - Registro esposti e segnalazioni:** Il gestore è tenuto a istituire e mantenere aggiornato un registro degli esposti, segnalazioni e lamentele provenienti dalla popolazione o da enti terzi, con indicazione della data, della tipologia di segnalazione, dei sopralluoghi effettuati e delle misure correttive adottate. Tale registro dovrà essere trasmesso al Comune di Marsala – Ufficio Ambiente e all'ARPA Sicilia con cadenza annuale, ovvero immediatamente al verificarsi di segnalazioni di particolare rilevanza.
 - **P.6 - Comunicazione eventi anomali:** In caso di eventi accidentali (guasti impiantistici, condizioni operative anomale, eventi meteorologici avversi) che possano determinare un incremento significativo delle emissioni odorigene o di altre esalazioni insalubri, il gestore è tenuto a darne comunicazione immediata al Sindaco del Comune di Marsala e all'ARPA Sicilia, specificando la natura dell'evento, la sua durata presumibile e le misure di emergenza adottate.
 - **P.7 - Invarianza e modifiche sostanziali:** Qualsiasi modifica sostanziale all'impianto o alla linea fanghi, suscettibile di alterare le condizioni emissive rispetto a quelle autorizzate, dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Marsala e all'ARPA Sicilia, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti/attrezzature (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) che può determinare un possibile incremento delle emissioni diffuse odorigene dovrà essere annotato su un apposito registro. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza;
 4. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità annuale, agli Organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Trapani), a questo Servizio 1/DRA ed al Comune di Marsala, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse odorigene, sull'attività di manutenzione delle attrezzature/macchine utilizzate al fine del loro mantenimento in perfetta efficienza e sui risultati dei monitoraggi delle emissioni diffuse odorigene in atmosfera. La relazione annuale dovrà altresì riportare i seguenti dati: • volume di refluo trattato (per ciascun mese e per l'anno); • volumi di fanghi prodotti (per ciascun mese e anno) e le loro caratteristiche (umidità, ST, SV, densità);
 5. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettuano le verifiche di rispettiva competenza al fine di accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi agli Organi di Controllo e Vigilanza l'accesso in condizioni di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza;
 6. La gestione della stabilimento, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

Art. 3

L'autorizzazione di cui all'articolo uno ha una durata di quindici anni, a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza, in caso di mancata pronuncia in termini del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 7 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 4

L'impianto dovrà essere conforme agli elaborati presentati per il rilascio della presente autorizzazione e alle prescrizioni impartite dal presente decreto. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore. In caso di modifiche dell'assetto impiantistico autorizzato suscettibili di variazioni quali quantitative delle emissioni in atmosfera il Gestore dovrà procedere in conformità alle procedure previste dall'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'articolo 269, comma 11-bis, del suddetto decreto nel caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il nuovo Gestore dovrà darne comunicazione, entro dieci giorni, a questa Autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione della presente autorizzazione.

Art. 5

Il presente provvedimento con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di propria competenza sulle emissioni in atmosfera e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Art.6

L'inosservanza delle prescrizioni stabiliti dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione della sanzioni previste dall'articolo 279 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 7

Ai sensi dell'art. 98, comma 6 della l.r. n. 9 del 07/05/2015 il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Dipartimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) gg. o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) gg. dalla data di pubblicazione.

Palermo, 31/08/2026

Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli

